# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1293

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
**(FERRARI AGGRADI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
**(GIOLITTI)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
**(MEDICI)**

—

## Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

***Seduta del 24 aprile 1964***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, la Comunità economica europea, in vista della finalità di assicurare la stabilità del mercato sulle previste posizioni di prezzo, mediante un sistema di quotazioni in determinato rapporto tra loro, ha adottato specifici regolamenti per alcuni prodotti agricoli.

Per effetto di tali regolamenti vengono stabiliti dei prezzi, denominati « indicativi », che sono quelli che i produttori dovrebbero poter realizzare.

I prezzi « indicativi » sono scaglionati in misura crescente dalla zona di produzione più eccedentaria alla zona di produzione più deficitaria, in modo di favorire lo spostamento territoriale del prodotto.

Sulla base del prezzo « indicativo » della zona maggiormente deficitaria, viene determinato il cosidetto « prezzo di soglia » o « prezzo di entrata », corrispondente al prezzo « indicativo », dedotte le spese connesse all'introduzione della merce estera e cioè le cosidette spese di « commercializzazione ».

Il « prezzo di soglia » condiziona automaticamente l'importazione, nel senso che non potrà entrare prodotto da oltre confine a prezzo inferiore a quello interno; la eventuale differenza tra i due prezzi, infatti, viene annullata mediante l'imposizione del cosidetto « prelevamento » all'importazione; prelevamento che, in sostanza, è un dazio mobile, in sostituzione del dazio fisso, *ad valorem* o specifico.

La determinazione del « prezzo di soglia », sulla base del prezzo indicativo della zona maggiormente deficitaria, condiziona anche l'importazione della merce estera, in modo che ad essa si faccia ricorso soltanto dopo che il mercato interno abbia assorbito l'intera disponibilità del prodotto nazionale.

Il congegno previsto, però, non assicura che il mercato si tenga, lungo tutta la campagna di commercializzazione, al livello dei prezzi indicativi: potrebbe anche accadere che il livello dei prezzi indicativi non fosse mai raggiunto e ciò potrebbe avvenire in una

annata di raccolto superiore al normale fabbisogno ed alle possibilità di esportazione, sia a prezzo normale che a prezzo sovvenzionato.

Per far fronte a tale eventualità, è stato previsto « un prezzo minimo garantito », cosidetto « prezzo di intervento », che in genere è stabilito tra il 90 ed il 95 per cento del prezzo indicativo.

Il « prezzo di intervento » rappresenta il limite di garanzia per la produzione nazionale in quanto a tale prezzo gli organi all'uopo designati e cioè « gli organismi di intervento » sono obbligati ad acquistare i cereali nazionali loro offerti dai produttori e dagli operatori agricoli.

Infatti questi, qualora non vogliano attendere il miglioramento delle condizioni di mercato sino al limite del prezzo indicativo, o ad un livello assai prossimo ad esso, hanno la possibilità di vendere all'organismo di intervento, ed al prezzo stabilito, come si è dianzi detto, anche l'intera disponibilità del prodotto in loro possesso.

Va sottolineato che tale facoltà è concessa a chiunque detenga il prodotto, atteso che la disposizione « comunitaria » si propone di migliorare le condizioni di mercato attraverso la decongestione dell'offerta.

Il « prezzo indicativo » valido allo stadio del commercio all'ingrosso nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria, viene determinato annualmente dagli Stati membri, tenendo conto del prezzo che si vuole assicurare alla produzione, nel quadro delle decisioni adottate dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea.

Allo scopo di evitare che « l'organismo di intervento » si trovi a dover acquistare quantità di merci in misura troppo ingente, è stata altresì prevista, a partire da un determinato momento dell'inizio del raccolto (per il grano, ad esempio, dal mese di settembre) e sin verso la fine della campagna (sempre per il grano, fino a tutto aprile), la maggiorazione mensile dei prezzi, sia dei prezzi indicativi che di quelli d'intervento, in misura tale da corrispondere alle spese di conservazione del prodotto. In tal modo, l'aumento dei prezzi, nel corso dell'anno, dovrebbe indurre coloro che detengono il prodotto, ed in primo luogo i produttori agricoli, i quali ritengano di avere dei costi di conservazione inferiori alla maggiorazione di prezzo prevista, a trattenere il prodotto presso i « propri magazzini, evitando di far ricorso all'organismo di intervento ».

Alla fine della campagna agraria, le rimanenze di prodotto che si trovano presso l'« organismo di intervento » o presso operatori privati, singoli od associati, sono « prese in carico » dallo Stato, attualmente per parziale conto anche della Comunità, in prosieguo per intero conto della Comunità.

Per le rimanenze di prodotto « prese in carico » dallo Stato, sarà corrisposta la differenza tra il prezzo finale della campagna agraria che si conclude ed il prezzo iniziale della nuova campagna.

La garanzia al « prezzo di intervento » è data dallo Stato; ed in tal modo il sistema del prezzo di intervento, secondo la regolamentazione comunitaria, corrisponde, in sostanza, al concetto dell'ammasso per conto dello Stato, con la differenza che, nel caso dell'ammasso per contingente, l'obbligo ad acquistare il prodotto, a prezzo determinato, si limitava alla quantità di prodotto prestabilita mentre col nuovo sistema non è posta « a priori » alcuna limitazione: elemento regolare dell'afflusso del prodotto, in misura maggiore o minore, sarà l'andamento del mercato se esso si terrà o non, permanentemente, al livello superiore al « prezzo di intervento ».

L'« organismo di intervento », come si è detto, acquista il prodotto al « prezzo di intervento » in atto nella regione e nel momento in cui il prodotto stesso è offerto e deve vendere, di massima, al « prezzo indicativo » valevole, anche in questo caso, per la regione e per il momento in cui si opera.

Si ritiene opportuno precisare, a questo punto, che nella nomenclatura adottata in sede comunitaria la locuzione « regione » non si identifica con il concetto geografico-politico comune di essa, ma esprime, invece, una « localizzazione » dell'intervento in riferimento a caratteristiche e ad elementi simili od analoghi che presentano, agli effetti della produzione agricola e del mercato, « zone » più o meno estese del territorio di ciascun Stato aderente al Mercato comune europeo.

Avuto riguardo alle finalità da perseguire ed alla natura degli interventi da porre, conseguentemente, in atto, nel quadro dei rapporti comunitari, si appalesa l'inderogabile esigenza di apprestare un « organismo » strutturato in modo da poter operare con la dovuta agilità e tempestività.

D'altra parte, considerato l'aspetto pubblicistico degli interventi da attuare ed il preminente interesse pubblico ad essi connesso, mentre non è sembrato opportuno affidare a privati tale servizio, mediante l'istituto della concessione, si è ritenuto che lo strumento più idoneo agli scopi sia un'azienda di Stato, avente una particolare strutturazione,

e che, senza introdurre onerosi elementi di costo nell'esercizio di pubbliche funzioni, sia in grado di conciliare la duplice esigenza di riservare allo Stato l'esercizio delle funzioni stesse, facendo salva, al contempo, la possibilità di avvalersi, per l'espletamento dei relativi servizi, dell'opera di soggetti privati, che già dispongono, o potranno disporre, di capacità e di attrezzature idonee ad assolvere prestazioni di natura prettamente privatistica che trovano la loro appropriata regolamentazione nell'ambito del diritto comune.

Il disegno di legge prevede che l'azienda inizii la sua attività dal 1° luglio 1964, assumendo da tale data i compiti svolti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, nel settore dei cereali, oggetto del regolamento della Comunità economica europea n. 19 del 4 aprile 1962, nonché gli ulteriori compiti che ad essa saranno affidati per effetto dell'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari.

In ossequio ai principî informatori dianzi esposti l'azienda è strutturata secondo criteri che assicurano la necessaria snellezza e la maggiore tempestività operativa.

Essa è amministrata da un consiglio di amministrazione, presieduto dal ministro per l'agricoltura e le foreste e del quale fanno parte un sottosegretario di Stato, con funzioni di vice-presidente, due direttori generali del ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ispettore generale capo degli affari economici del ministero del tesoro, il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del ministero dell'industria e del commercio, da un consigliere di Stato e da due esperti.

Il ministro per l'agricoltura e le foreste è altresì presidente dell'azienda di cui ha la rappresentanza a tutti gli effetti.

Agli uffici dell'azienda è preposto un direttore, il quale dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, cura l'esatto svolgimento dei servizi, ed esercita i compiti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione.

La regolarità della gestione aziendale è assicurata da un sistema di controlli della massima efficacia. Infatti il disegno di legge prevede la costituzione di uno speciale ufficio di ragioneria del ministero del tesoro e di un ufficio distaccato della Corte dei conti presso l'azienda.

Il consigliere della Corte dei conti ed il funzionario del ministero del tesoro, preposti agli uffici di controllo, hanno la facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Sempre in coerenza col principio di conferire agilità e tempestività all'azione dell'azienda è altresì previsto che il controllo sugli atti di affidamento dei servizi sia esercitato in via successiva, mentre per la stipulazione dei contratti non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

Per l'espletamento dei compiti di carattere esecutivo, che comportano la stipulazione di negozi e di contratti di diritto privato, quali l'acquisto, la vendita, la conservazione dei prodotti e per il compimento delle operazioni finanziarie ad essi connesse, l'azienda si avvarrà di cooperative, di consorzi, o loro organizzazioni, e di altri operatori riconosciuti « idonei ». L'« idoneità » sarà preventivamente accertata ed espressamente riconosciuta mediante iscrizione in apposito albo istituito presso l'azienda nel quale per ciascun soggetto sarà indicata la circoscrizione territoriale in cui può operare nonché i limiti di quantità di prodotto entro i quali può effettuare l'intervento.

Tra i requisiti da accertare ai fini dell'iscrizione dovrà aversi particolare riguardo alla disponibilità di una adegata attrezzatura tecnica e alla capacità finanziaria del richiedente.

All'affidamento dei servizi agli iscritti nell'albo, si farà luogo, di norma, mediante asta pubblica o licitazione privata, allo scopo di sollecitare quel sano spirito concorrenziale che varrà ad assicurare la maggiore possibile economicità della gestione. Soltanto in via eccezionale, e con l'osservanza di determinate forme e procedure, potrà essere consentito l'affidamento del servizio a trattativa privata.

Nel disegno di legge è previsto, altresì, che i rischi connessi con le operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto del prodotto, anche se dovuti a causa di forza maggiore, siano a carico dell'assuntore del servizio.

Il compenso a questi spettante, comprensivo anche degli interessi per le anticipazioni finanziarie e delle perdite derivanti da operazioni che sono a suo rischio, è stabilito dai disciplinari deliberati, a norma dell'articolo 7, dal consiglio di amministrazione.

Spetterà, inoltre, all'assuntore un corrispettivo, pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna conclusa e quello iniziale della nuova campagna, relativamente alla quantità di prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione, cui si riferisce l'aggiudicazione; il prodotto invenduto verrà trasferito alla nuova campagna ed alla sua ulteriore gestione provederà lo stesso assuntore.

Mediante il congegno previsto dal disegno di legge, si può escludere che possano verificarsi profitti congiunturali a favore dell'assuntore del servizio perché è stabilito che, in ogni caso, la differenza tra il prezzo indicativo e quello di intervento spetta all'azienda.

Le spese per il funzionamento dell'azienda saranno contenute, sempre in relazione al criterio di non determinare aggravi di costi della gestione pubblica, nel limite di 600 milioni di lire annue.

Infatti, l'azienda farà fronte ai compiti istituzionali con un organico di personale estremamente ristretto, comprendente complessivamente 98 dipendenti, dei quali 48 della carriera direttiva, 30 della carriera di concetto e 20 della carriera esecutiva.

L'azienda si avvarrà di personale dello Stato appartenente ai ruoli organici del ministero dell'agricoltura e delle foreste e, soltanto in via transitoria, nell'attesa cioè che siano espletati i concorsi per la copertura dei posti previsti dal tenue ampliamento di organico, l'azienda potrà avvalersi di personale degli enti di riforma fondiaria al quale, peraltro, sono riservati appositi concorsi per lo accesso alle qualifiche iniziali ed intermedie a seconda dei requisiti di anzianità di servizio possedute e delle qualifiche rivestite presso gli enti di provenienza.

Data la complessità della materia e dei compiti da svolgere, potrà rendersi necessaria la collaborazione di persone particolarmente esperte in economia, merceologia e tecnica commerciale; a tal fine è data facoltà alla azienda di avvalersi dell'opera di detti esperti il cui rapporto di lavoro dovrà essere regolato mediante apposito disciplinare-tipo, predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dal ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il ministro per il tesoro.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il consiglio di amministrazione dovrà deliberare lo statuto dell'azienda, che verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

In via transitoria, è previsto che l'azienda, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1964-65, abbia la facoltà di affidare l'espletamento dei servizi, mediante il sistema della trattativa privata, a soggetti ritenuti idonei.

Ovviamente tale facoltà, eccezionalmente riconosciuta in derroga alla prassi stabilita dagli articoli 10 e 11 della legge, è giustificata dalla esigenza di non ritardare oltre i limiti di tempo previsti, l'inizio dell'attività della azienda e dell'espletamento dei servizi ad essa demandati.

Il sistema finanziario posto in atto per far fronte alle necessità dell'azienda, prevede l'istituzione di apposito conto corrente infruttifero, presso la tesoreria centrale, intestato all'azienda stessa. Il conto corrente, a parte un finanziamento iniziale di lire cinque miliardi suddiviso in due quote rispettivamente di 2 miliardi e 700 milioni e di lire 2 miliardi e 300 milioni, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, sarà normalmente alimentato con i proventi dei «prelevamenti» operati, ai sensi delle norme comunitarie, sui prodotti importati.

Le norme finali del disegno di legge recano l'autorizzazione di spesa per la regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dalle operazioni di commercializzazione del grano negli esercizi 1962-63 e 1963-1964, la cui gestione è condotta dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, quale organismo di intervento, per conto nell'interesse e sotto il controllo dello Stato.

# DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità.

ART. 2.

È istituita presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi.

ART. 3.

Dal 1° luglio 1964, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1964 dalla federazione italiana dei consorzi agrari.

All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato, derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.

ART. 4.

Sono organi dell'azienda:
il presidente;
il consiglio di amministrazione.

Presidente dell'azienda è il ministro per l'agricoltura e le foreste.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

*a*) da un sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, con funzioni di vicepresidente;

*b*) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

*c*) dal direttore generale dell'alimentazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste;

*d*) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del ministero del tesoro;

*e*) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del ministero dell'industria e del commercio;

*f*) da un consigliere di Stato, designato dal presidente del consiglio di Stato;

*g*) da due esperti.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera *g*) sono nominati con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.

ART. 6.

Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'azienda. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

ART. 7.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

*a*) delibera lo statuto dell'azienda e le sue eventuali modificazioni;

*b*) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

*c*) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

*d*) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;

*e*) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'azienda;

*f*) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

*g*) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda e sulla relativa resa dei conti;

*h*) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'azienda:

*i*) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

*l*) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'azienda.

ART. 8.

Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore che sovrintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti di cui al successivo articolo 10 ed assolve per delega, salvo notifica, del consiglio di amministrazione determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere *c*), *g*), *h*), *l*) dell'articolo precedente.

ART. 9.

Presso l'azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonché il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Per la stipulazione dei contratti dell'azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'azienda.

ART. 10.

L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli

interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola, dall'azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

La iscrizione nell'albo è fatta su domanda dell'interessato con delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda, che accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica e alla capacità finanziaria del richiedente.

ART. 11.

I servizi di cui all'articolo precedente sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indicati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.

ART. 12.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, compresi quelli derivanti da forza maggiore, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti

all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.

I proventi di cui al precedente comma sono destinati dall'azienda ad iniziative a favore dell'agricoltura.

ART. 13.

L'azienda ha facoltà di disporre accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge e di adottare i conseguenti provvedimenti.

ART. 14.

All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 15.

L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 24, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e IV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 16.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale in servizio presso gli enti e sezioni di riforma fondiaria, che abbia maturato unaanzianità di servizio di almeno due anni presso i suddetti enti o sezioni, può partecipare ad appositi concorsi, ad esso riservati, per la nomina alle qualifiche iniziali del ruolo amministrativo, del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, del ruolo dei servizi contabili e del ruolo del personale esecutivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti dei posti portati in aumento, in ciascuno di essi, dal precedente articolo 15.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, il personale che, negli enti o sezioni di riforma fondiaria, abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 7 anni e rivestito la qualifica di capo servizio o di capo ufficio o similare da almeno un anno, può partecipare ad appositi concorsi, ad esso riservati, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione del ruolo amministrativo e di ispettore superiore del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, nei limiti dell'aumento d'organico previsto dal precedente articolo 15.

Analogamente, il personale che, negli enti o sezioni di riforma fondiaria, abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 7 anni, in categoria corrispondente a quella del ruolo per i servizi contabili del ministero dell'agricoltura e delle foreste, può partecipare ad apposito concorso, ad esso riservato, per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario contabile del ruolo dei servizi contabili, nei limiti dell'aumento d'organico previsto dal precedente articolo 15.

La partecipazione ai concorsi di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti generali previsti per l'ammissione al pubblico impiego, escluso quello dell'età, il cui limite viene fissato a 50 anni, nonché al possesso dei titoli di studio previsti per l'ammissione ai rispettivi ruoli organici.

ART. 17.

Per il personale nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli, ai sensi dell'articolo 16, è valutato, ai fini della progressione di carriera, il servizio prestato presso gli enti e sezioni di riforma fondaria, fino al limite di tre anni.

ART. 18.

Le modalità dei concorsi di cui all'articolo 16 sono determinate dal ministro per l'agricoltura e per le foreste con il decreto con il quale è bandito il concorso medesimo.

ART. 19.

Al personale transitato nei ruoli organici del ministero dell'agricoltura e delle foreste, in virtù del precedente articolo 16, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti e sezioni di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n .262.

ART. 20.

In attesa che siano attuati gli organici di cui alla presente legge, il ministero dell'agricoltura e delle foreste può operare il distacco, presso l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, di personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria, fino al limite delle unità portate in aumento dalle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge, nei corrispondenti ruoli organici.

La corresponsione degli assegni al personale, che in virtù del precedente comma verrà distaccato dagli enti e sezioni di riforma fondiaria presso l'azienda, sarà effettuata imputando la spesa ai rispettivi capitoli del bilancio dell'azienda.

ART. 21.

È data facoltà all'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.

Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adotto di concerto, dai ministri per l'agricoltora e le foreste e per il tesoro.

ART. 22.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 11 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1964-65, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

ART. 23.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda al quale verrà fatto affluire un fondo di lire 5 miliardi mediante versamento da parte del ministero dell'agricoltura

e delle foreste in ragione di lire 2.700.000.000 nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda.

Il ministro per il tesoro in relazione ai prelievi provvede con proprî decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 24.

Agli oneri di cui agli articoli 14 e 23 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

ART. 25.

Per la regolazione degli oneri a carico dello Stato relativi agli esercizi 1962-63 e 1963-64 e derivanti dalle operazioni di commercializzazione del grano, previste dal regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, cui si farà fronte, per lire 4 miliardi, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per lire 7 miliardi, con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olî di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e, per lire 9 miliardi, con una quota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458.

ART. 26.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprî decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

TABELLA I.

(Sostituisce la tabella 1 annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo amministrativo centrale e periferico.*

| Coefficente | QUALIFICHE | Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 | Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda | Nuovo organico |
|---|---|---|---|---|
| | Carriera direttiva | | | |
| 900 | Direttore generale . . . . . | 7 | — | 7 |
| 670 | Ispettore generale . . . . . | 27 | + 1 | 28 |
| 500 | Direttore di divisione . . . . . | 68 | + 4 | 72 |
| 402 | Direttore di sezione . . . . . | 128 | + 8 | 136 |
| 325 | Consigliere di 1ª classe. . . . . | | | |
| 271 | Consigliere di 2ª classe. . . . . | 235 | + 11 | 246 |
| 229 | Consigliere di 3ª classe. . . . . | | | |
| | TOTALI . . . | 465 | + 24 | 489 |

TABELLA II.

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

*Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico.*

| Coefficente | QUALIFICHE | Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 | Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda | Nuovo organico |
|---|---|---|---|---|
| 900 | Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste . . . . . | — | — | — |
| 670 | Ispettore generale . . . . . | 90 | + 1 | 91 |
| 500 | Ispettore capo . . . . . | 287 | + 5 | 292 |
| 402 | Ispettore superiore . . . . . | 545 | + 8 | 553 |
| 325 | Ispettore principale . . . . . | | | |
| 271 | Ispettore . . . . . | 980 | + 10 | 990 |
| 229 | Ispettore aggiunto. . . . . | | | |
| | TOTALI . . . | 1.903 | + 24 | 1.927 |

TABELLA III.

(Sostituisce la tabella VI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304).

*Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.*

| Coefficente | QUALIFICHE | Organico di cui alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 | Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda | Nuovo organico |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Ispettore capo . . . . . | 20 | + 2 | 22 |
| 402 | Segretario contabile principale . . . . . | 90 | + 4 | 94 |
| 325 | Primo Segretario contabile . . . . . | 110 | + 8 | 118 |
| 271 | Segretario contabile . . . . . | | | |
| 229 | Segretario contabile aggiunto . . . . . | 280 | + 16 | 296 |
| 202 | Vice Segretario contabile. . . . . | | | |
| | TOTALI . . . | 500 | + 30 | 530 |

TABELLA IV.

(Sostituisce la tabella VII annessa annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301).

*Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e foreste.*

| Coefficente | QUALIFICHE | Organico di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301 | Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda | Nuovo organico |
|---|---|---|---|---|
| 325 | Archivista superiore . . . . . | 32 | + 1 | 33 |
| 271 | Archivista capo . . . . . | 100 | + 2 | 102 |
| 229 | Primo Archivista . . . . . | 220 | + 7 | 227 |
| 202 | Archivista . . . . . | | | |
| 180 | Applicato. . . . . | 648 | + 10 | 658 |
| 157 | Applicato aggiunto . . . . . | | | |
| | TOTALI . . . | 1.000 | + 20 | 1.020 |